



TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
Ufficio Fallimentare

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Eugenio Gramola
dott. Marco Tornatore
dott. Maurizio D'Abrusco

Presidente
Giudice rel.
Giudice

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

sul ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato in data 30/9/2020 da parte della società VALAIR s.r.l. in liquidazione C.F. e P.IVA 00459470076, con sede legale in Aosta (AO), via Torino 59, in persona del liquidatore Matteo Antide Barbavara di Gravellona;

considerato

che la proposta concordataria è basata su una ipotesi di continuità aziendale c.d. "indiretta" e verrà principalmente attuato mediante:

- 1) la prosecuzione dell'attività aziendale in capo alla società ricorrente fino alla cessione dell'azienda (comprensiva anche dell'immobile), sulla base dell'offerta irrevocabile avanzata da Gattinoni Travel Network s.r.l., ovvero con le modalità che saranno determinate dal Tribunale;
- 2) la cessione a terzi/liquidazione degli altri beni aziendali, secondo le modalità che saranno determinate nel decreto di omologazione del concordato o eventualmente anche prima nel corso della Procedura, previa autorizzazione degli Organi della Procedura e nel rispetto delle procedure competitive previste dalla Legge Fallimentare;
- 3) la messa a disposizione della Procedura, da parte dei soci sig.ri Laura e Pier Giorgio TREVISAN, di immobile sito in Letojanni (ME), e dell'importo di Euro 8.000,00;
- 4) l'utilizzo delle risorse derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti, oltre che della liquidità già disponibile in capo alla società – per il pagamento dei creditori sociali nel modo seguente:
 - 4.1) integrale soddisfazione delle spese in pre-deduzione;

4.2) il pagamento integrale dei crediti privilegiati, inclusa la quota parte dei creditori ipotecari assistiti da ipoteca capiente, come individuati nel Piano, entro 12 mesi dall'omologa della procedura;

4.3) il pagamento, nella percentuale del 12%, entro 18 mesi a far data dall'omologazione della procedura, dei creditori tributari e previdenziali degradati a chirografari, inseriti nella Classe 1 – Erario Debiti Tributari e Previdenziali;

4.4) il pagamento, nella percentuale del 1%, entro 18 mesi a far data dall'omologazione della procedura, dei creditori bancari chirografari (ivi inclusa la parte degli stessi degradati) inseriti nella Classe 2 – Banche;

4.5) il pagamento, nella percentuale del 1%, entro 18 mesi a far data dall'omologazione della procedura, degli altri creditori inseriti nella Classe 3 – Altri Chirografari;

che, unitamente al ricorso, la società ha prodotto la documentazione prevista dall'art. 161 comma 2 L.F., composta da:

- 1) relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ex art. 161, comma 2, lett. a) L.F. al 31 dicembre 2020;
- 2) stato analitico ed estimativo delle attività ex art. 161, comma 2, lett. b) L.F.;
- 3) elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione art. 161, comma 2, lett. b) L.F.;
- 4) elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore di cui all'art. 161, comma 2, lett. c) L.F.;
- 5) piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta ex art. 161, comma 2, lett. e) L.F.;
- 6) relazione dell'esperto attestatore ex art. 161 comma 3 L.F., predisposta dal dott. Jean-Claude Favre di Aosta – professionista che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) L.F.;

che il concordato preventivo sottoposto ai creditori si fonda sulla continuità c.d. indiretta, vale a dire mediante la cessione del complesso aziendale in attività a favore di un soggetto terzo, scelto previo esperimento di procedura competitiva ai sensi dell'art. 163-bis L.F. e basato allo stato sull'offerta irrevocabile presentata da Gattinoni Travel Network s.r.l.;

che la proposta concordataria risulta ammissibile con riguardo alla legittimazione dell'organo proponente (cfr. determina del liquidatore della società in data 5 gennaio 2021, con verbale redatto dal Notaio Alessandro Mari depositato e iscritto al registro imprese a norma dell'art. 2436 c.c.), alla produzione della documentazione richiesta dall'art. 161 L.F., con particolare riferimento all'attestazione dal dott. Jean-Claude Favre di Aosta, attestante la veridicità dei dati contabili esposti dalla società e la fattibilità del piano;

che le conclusioni rassegnate dal professionista, allo stato e nei limiti degli elementi di fatto e di giudizio rappresentati al Tribunale, non risultano manifestamente incoerenti con le premesse fattuali ed i dati contabili esposti come veritieri;



che, in ogni caso, al fine di garantire un consenso pienamente informato e consapevole da parte del ceto creditorio, la proposta dovrà essere comunicata ai creditori ed oggetto di specifica analisi da parte del commissario nei modi e tempi di seguito stabiliti;

che, alla luce di quanto precede, non sussistono ragioni per dichiarare, allo stato, inammissibile il ricorso in esame;

che, inoltre, va disposta la cessione dell'azienda mediante vendita competitiva ai sensi dell'art. 163-*bis* L.F., trattandosi di un preciso adempimento, riservando l'adozione delle forme e modalità di presentazione delle offerte irrevocabili con separato e successivo decreto;

che, infine, le spese relative alla procedura vanno determinate, per ragioni prudenziali, almeno allo stato, in misura pari ad euro 50.000,00 (ulteriori rispetto alla eventuale somma già versata in sede di pre-concordato);

P.Q.M.

visto l'art. 163 L.F.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società VALAIR s.r.l. in liquidazione C.F. e P.IVA 00459470076, con sede legale in Aosta (AO), via Torino 59, in persona del liquidatore Matteo Antide Barbavara di Gravellona;

designa Giudice Delegato alla procedura il dott. Marco Tornatore;

nomina Commissario Giudiziale la dott.ssa Laura Zucchetto, con studio in Torino, incaricandola di redigere, a norma dell'art. 172 L.F., una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, da depositarsi in Cancelleria almeno 45 giorni prima dell'adunanza;

ordina la convocazione dei creditori dinanzi al Giudice Delegato per **l'udienza del 19 gennaio 2022, alle ore 9.30;**

stabilisce che il presente decreto venga comunicato, a cura del commissario giudiziale, ai creditori predetti non oltre il 19/12/2021;

riserva di adottare un separato decreto per la formale apertura del procedimento competitivo, che stabilirà le modalità di presentazione delle offerte irrevocabili;

avverte che, per esigenze connesse al contenimento del rischio epidemiologico, all'adunanza predetta verranno ammessi soltanto il PM, l'amministratore unico della società ricorrente, i legali rappresentanti delle società creditrici (con invito a questi ultimi, ove possibile, Giudice a non presenziare all'udienza, ma a votare fuori udienza nel rispetto delle forme previste dall'art. 178 comma 4 LF) e non più di un difensore per parte;



invita inoltre le parti, sempre ai fini di contenimento del rischio predetto, e salvo il potere del Giudice Delegato di regolare e disciplinare la discussione, a contenere quanto più possibile l'esposizione orale e, comunque, a svolgerla solo per le parti eventualmente non trattate negli atti già depositati;

determina in euro 50.000,00 (ulteriori rispetto alla somma già versata in sede di pre-concordato) la somma da depositarsi ai fini di cui all'art. 163 L.F. su un conto corrente intestato alla Procedura, entro giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, avvertendo la società ricorrente che, in caso di omesso tempestivo versamento della somma sopra indicata, conseguirà, a norma dell'art. 173 L.F., la revoca dell'ammissione al concordato preventivo;


ordina alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, di consegnare al commissario giudiziale, entro giorni sette dalla comunicazione del presente decreto, copia informatica e cartacea delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente decreto al Pubblico Ministero, debitore ed al commissario giudiziale, nonché di provvedere alle pubblicazioni ed affissioni previste dagli artt. 17 e 166 L.F.


A cura e spese della società ricorrente, si provvederà alla trascrizione del decreto sui beni immobili di proprietà prevista dagli artt. 166 comma 2 e 88 comma 2 L.F.;

Aosta, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021.

Il Giudice rel.
dott. Marco Tornatore



Il Presidente
dott. Eugenio Giampola



DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA

DEL TRIBUNALE DI AOSTA IL

13/10/2021

L'Assistente giudiziario
Dott. Davide Piffero

